

**SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

E

LA REGIONE MOLISE

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131 contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e successive integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 45 della citata legge, modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale si istituisce il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi (di seguito "Fondo");

Visto il comma 4 del citato articolo 45, secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti dei benefici previsti e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007 recante modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 25 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 maggio 2016, n. 101, recante le modalità procedurali di utilizzo del Fondo, adottato a seguito di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2015, previa intesa delle Regioni interessate;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 15 marzo 2019 che, in attuazione dell'articolo 45, comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, destina, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute, che prevede per la Regione Molise per l'anno 2017 434.776 € (di seguito Fondo 2017);

Vista la nota mise.AOO.ENE.REGISTRO UFFICIALE: U.0012826.11-06-2019 con la quale il Direttore Generale comunica, tra l'altro, che è in via di perfezionamento il Decreto di ripartizione delle risorse afferenti alle produzioni 2018 e che il Ministero ha stanziato nel bilancio di previsione 2019 270.000,00€ a favore della Regione Molise (di seguito Fondo 2018)

Considerato che le somme complessivamente spettanti ad oggi alla Regione Molise al Fondo 2017 e Fondo 2018 è pari a € 704.776,00

Tenuto conto della necessità di definire attraverso apposita intesa con il Presidente della Regione Molise le modalità di utilizzo del Fondo previsto dal citato articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e s.m. e i.;

Considerata l'opportunità di impiegare le risorse afferenti a più annualità del Fondo, al fine di garantire maggior efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa

Si conviene quanto segue:

Art.1

1. Il Ministero dell'economia e finanze, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Molise, ciascuno nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze, con il presente protocollo d'intesa si impegnano a dare attuazione all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale è stato istituito il "Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi", individuando le modalità di utilizzo della quota di risorse del Fondo 2017 e Fondo 2018, pari a €704.776,00, assegnati alla Regione Molise con gli atti in premessa richiamati.

Art.2

1. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze si impegnano, per la realizzazione del presente protocollo ad effettuare il trasferimento delle risorse nei limiti delle disponibilità di bilancio ed entro i termini utili per la realizzazione degli interventi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e finanze vigilano sull'attuazione del presente protocollo di intesa affinché la dotazione finanziaria di cui al presente protocollo sia utilizzata per i benefici da erogare ai destinatari ai sensi dell'articolo 45 della legge, n. 99 del 2009 ed adottano le misure di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), del decreto 25 febbraio 2016 ritenute opportune a seguito di violazioni e/o inadempimenti degli obblighi assunti con la presente intesa.
3. La Regione Molise si impegna a destinare le risorse trasferite agli interventi individuati con il presente protocollo, ad attuarli, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, attraverso l'utilizzo degli strumenti vigenti, ove compatibili, coordinandoli con le analoghe iniziative nazionali e ad osservare il cronoprogramma riportato nelle schede allegate.

Art.3

1. Al fine di dare attuazione al seguente protocollo, la Regione Molise, ritenuto che la quota complessiva del Fondo 2013-2014 e del Fondo 2016 ad essa assegnata risulta di modesta entità e tale da non giustificare l'attivazione di una social card, intende utilizzare tutte le risorse per interventi di sviluppo economico inteso anche come coesione sociale da riservare ai cittadini residenti.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, per la realizzazione del presente protocollo, provvede a trasferire, compatibilmente con la relativa disponibilità di cassa e fatta salva l'applicazione di eventuali misure di cui all'art. 5 comma 3 lettera d) del decreto 25 febbraio 2016, sul conto della Regione Molise, le risorse ad essa spettanti entro il _____ mese _____.

Art.4

1. Ai fini della presente intesa, la Regione Molise si impegna ad attribuire all'intervento "INTERVENTO IN FAVORE DEI COMUNI CHE ATTIVANO SERVIZI PER L'INFANZIA (24-36 MESI)" l'importo complessivo pari ad € 704.776,00. L'intervento avrà un valore complessivo di 1000.000,00€ prevedendo il cofinanziamento da parte della Regione a valere sul Fondo politiche sociale di € 295.224,00
2. Nella scheda allegata alla presente intesa, sono specificate, altresì, nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata a ciascun progetto, le somme destinate ai costi di gestione, di assistenza tecnica, rendicontazione, monitoraggio e valutazione. Le somme destinate ai costi non possono comunque eccedere la percentuale del 3% della dotazione finanziaria assegnata a ciascun progetto e, qualora non utilizzati, verranno destinati alla misura a cui afferiscono.

Art.5

1. La Regione Molise si impegna a trasmettere semestralmente un rendiconto complessivo sullo stato di attuazione dei progetti di cui all'articolo 4 al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze, evidenziando gli scostamenti rispetto al cronoprogramma di ciascun progetto. Per gli interventi aventi natura di incentivi alle imprese,

che devono essere compatibili con la normativa dell'Unione Europea, la Regione Molise si impegna ad alimentare la banca dati di cui all'articolo 52, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 istituita presso il Ministero dello sviluppo economico e denominata "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

2. La Regione Molise si impegna altresì a trasmettere, a conclusione di ciascun progetto, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione finale con rendicontazione dei risultati conseguiti.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d) del decreto 25 febbraio 2016, con riferimento a ciascun singolo progetto e/o misura di cui all'articolo 4, la mancata assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante entro il termine massimo di 60 giorni dalla data indicata nel rispettivo cronoprogramma, comporta una riduzione dello stanziamento assegnato al progetto e/o alla misura medesima, pari al 10%. Tale percentuale sarà incrementata del 5% per ogni ulteriore semestre di ritardo oltre il termine sopra indicato. Decorso 24 mesi dalla data indicata nel cronoprogramma per l'assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante, il progetto è interamente definanziato.
4. Le somme rese disponibili a seguito delle riduzioni di cui al comma 3, sono riprogrammate con le procedure di cui all'articolo 6.
5. Nel caso di integrale definanziamento di un progetto ai sensi del comma 3, le risorse da assegnare alla regione Molise per gli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 45, comma 5 della legge n. 99 del 2009, sono ridotte per l'importo corrispondente a quello assegnato al progetto definanziato. Le somme derivanti dai definanziamenti potranno essere riprogrammate e gestite a livello nazionale, a beneficio, comunque, dello sviluppo economico e/o della coesione sociale dei territori della regione Molise.

Art.6

1. La Regione Molise, acquisito il consenso, anche attraverso scambio di note, da parte dei promotori degli interventi della presente intesa, può convenire di variare le percentuali di finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 nonché di modificare e/o integrare i progetti previsti, le relative dotazioni finanziarie assegnate e/o il cronoprogramma, nonché di ridefinire il riutilizzo delle economie eventualmente maturate a valere sui singoli progetti, sempre nel rispetto dell'ammontare complessivo della dotazione finanziaria assegnata al presente protocollo, nonché delle finalità e degli obiettivi in esso previsti.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione informa preventivamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, che sono chiamati ad esprimere il proprio parere vincolante, entro 30 giorni dall'avvenuta notifica. Decorso tale termine senza alcuna osservazione, la proposta si considera accettata.

Roma,

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE MOLISE